

Spacchettare la PPWR

Accordo interistituzionale



europen

SHAPING A SUSTAINABLE
FUTURE FOR PACKAGING

Mercato unico ed etichettatura

(Articoli 4 & 12)

Articolo 4

- Gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato di imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità, etichettatura e informazione di cui agli articoli da 5 a 12
- Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori requisiti nazionali di sostenibilità o d'informazione, a condizione che non siano in conflitto con le disposizioni del Regolamento
- Gli Stati membri non devono impedire l'immissione sul mercato di imballaggi conformi al Regolamento per motivi di non conformità ai loro requisiti nazionali

Articolo 12

- Gli imballaggi devono essere contrassegnati da simboli armonizzati che forniscano informazioni sulla loro composizione materiale per facilitare la raccolta differenziata. Sono esenti imballaggi soggetti a DRS e imballaggi per il trasporto
- Se un imballaggio fornisce informazioni sulla quota di contenuto riciclato o biobased, l'etichetta deve basarsi su una metodologia e specifiche armonizzate
- I simboli nazionali DRS ed EPR sono ancora ammessi. Tuttavia, i simboli EPR possono essere solo digitali

Riciclabilità

(Articolo 6)

criteri di disegno

- A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi dovranno essere riciclabili, in linea con i criteri di progettazione per il riciclaggio da stabilire in atti delegati entro il 1° gennaio 2028
- La riciclabilità degli imballaggi sarà espressa in gradi di prestazione A (superiore o uguale al 95%), B (superiore o uguale all'80%) o C (superiore o uguale al 70%). Le quote EPR saranno modulate in base alla riciclabilità degli imballaggi
- Gli imballaggi non saranno più ammessi sul mercato UE se, entro il 1° gennaio 2030, non rientreranno nei gradi A, B o C

Su larga scala

- A partire dal 1° gennaio 2035, gli imballaggi dovranno essere riciclati su scala, in linea con le condizioni da definire negli atti di esecuzione entro il 1° gennaio 2030
- Entro il 1° gennaio 2038, gli imballaggi non potranno più essere immessi sul mercato UE a meno che non siano nei gradi A o B
- Imballaggi considerati riciclati su scala quando, a livello UE, la quantità annuale di materiale riciclato per ogni categoria di imballaggio sarà \geq a 30% per il legno e a 55% per tutti gli altri materiali. Tali soglie possono essere riviste entro il 2035

Riciclabilità

(Esempi di deroghe)

Imballaggi innovativi

- Gli imballaggi innovativi sono definiti all'articolo 3.46 del regolamento
- A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi innovativi possono essere immessi sul mercato UE per un periodo max. di 5 anni, anche se non conformi ai requisiti dell'articolo 6
- Quando si ricorre a questa deroga, l'operatore economico deve notificare alle autorità competenti, fornire tutti i dettagli tecnici che dimostrino la natura innovativa dell'imballaggio e un calendario indicativo per raggiungere la riciclabilità "su scala"

Altre deroghe

- Sono previste deroghe per imballaggi sensibili al contatto dei dispositivi medici (incl. in vitro), per gli imballaggi sensibili al contatto di latte artificiale, alimenti per l'infanzia e alimenti per scopi medici speciali, nonché per il confezionamento esterno e immediato dei medicinali
- Sono esentati gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose e gli imballaggi di vendita realizzati con materiali specifici (sughero, cera, ecc.)
- La Commissione ha il mandato di rivedere, entro il 1° gennaio 2035, tutte le deroghe e, se necessario, di presentare una proposta legislativa

Contenuto riciclato

(Articolo 7)

Obiettivi

- Obiettivi di contenuto riciclato fissati su qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio, per tipo di imballaggio e formato, calcolati come media per impianto di produzione e per anno
- Obiettivi da raggiungere entro il 2030 ed entro il 2040. Aggiunto un nuovo obiettivo del 25% entro il 2040 per gli imballaggi non PET sensibili al contatto
- Una clausola definisce quali rifiuti plastici possono essere utilizzati per raggiungere gli obiettivi. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione adotterà una metodologia di calcolo e criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio

Deroghe

- Gli obiettivi non si applicano alle parti in plastica < 5% del peso totale dell'unità di imballaggio, E se possono risultare in non ottemperanza della legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti
- Sono inoltre previste deroghe specifiche, ad esempio per diverse applicazioni sensibili al contatto, per gli imballaggi in plastica compostabili e per gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose
- La Commissione deve presentare una relazione entro 7 anni dall'EiF del PPWR per riesaminare gli obiettivi al 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi al 2040

Minimizzazione e prevenzione

(Articoli 10, 24 & 43)

Minimizzazione

- Requisiti di minimizzazione e di spazio vuoto da applicare entro il 1° gennaio 2030
- Il peso e il volume degli imballaggi devono essere ridotti al minimo necessario, in linea con una metodologia da stabilire
- Deroghe previste, ad esempio quando il design è protetto da indicazioni geografiche di origine o da disegni e modelli comunitari
- Percentuale massima di spazio vuoto del 50% per imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico

Prevenzione

- Obiettivi minimi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio fissati dagli Stati membri per il 2030 (5%), 2035 (10%) e 2040 (15%)
- Possibilità per gli Stati membri di andare oltre le misure di prevenzione dei rifiuti PPWR e gli obiettivi stabiliti
- Gli Stati membri si impegnano a ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio in plastica prodotti
- Entro il \pm 2032, la Commissione dovrà rivedere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio e valutare la necessità di includere obiettivi per alcuni materiali di imballaggio, tramite una proposta legislativa

Restrizioni

(Articolo 25, Allegato V)

Misure principali

- Restrizioni agli imballaggi in vigore dal 1° gennaio 2030
- Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni adottate prima del 1° gennaio 2025, se applicabili ai formati e agli scopi degli imballaggi elencati nell'Allegato V ma realizzati con altri materiali
- Entro il \pm 2032, la Commissione valuterà l'opportunità di nuove restrizioni presentando, se necessario, una proposta legislativa
- Ulteriori divieti di imballaggio sono stabiliti dall'articolo 67, che modifica la direttiva UE sulle plastiche monouso

Allegato V

- La maggior parte dei divieti di imballaggio si applica ai formati di imballaggio in plastica monouso, ad eccezione delle restrizioni per gli imballaggi monouso del settore alberghiero
- L'Allegato V prevede alcune esenzioni mirate e, nel caso degli imballaggi monouso per frutta e verdura fresca, consente agli Stati membri di adottare deroghe
- Entro il \pm 2027, la Commissione pubblicherà linee guida sull'Allegato V, in consultazione con gli Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare

Riutilizzo

(Articolo 29)

Obiettivi

- Obiettivi stabiliti per diversi settori e formati, compresi gli imballaggi per il trasporto e le bevande
- Riferimento ad "almeno", che rende gli obiettivi minimi, e obiettivi per il 2040 resi aspirazionali (*shall endeavour to*)
- I distributori finali nel settore delle bevande sono soggetti a un obbligo di "ricarica" a condizioni specifiche. Gli Stati membri possono consentire loro di formare dei *pool* per raggiungere gli obiettivi per il loro settore
- Sono previste deroghe specifiche, ad esempio per gli imballaggi per il trasporto di merci pericolose, bevande altamente deperibili o vini

Altre misure

- Sono previste deroghe orizzontali, a condizione che gli Stati membri siano in linea con gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio e che gli operatori economici dispongano di piani di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti
- La Commissione ha il potere di adottare, tramite atti delegati, ulteriori deroghe a condizioni specifiche
- Entro il 30 giugno 2027, la Commissione deve stabilire regole e metodologie di calcolo dettagliate per gli obiettivi di riutilizzo
- Entro il 1° gennaio 2034, riesame degli obiettivi al 2030 e valutazione di quelli al 2040

Ricarica e offerta di riuso

(Articoli 32 & 33)

Ricarica

- Entro il \pm 2027, obbligo di ricarica per i distributori finali che utilizzano imballaggi per l'asporto di bevande fredde o calde o di alimenti pronti nel settore HORECA.
- Il requisito prevede l'obbligo di:
- offrire la merce riempita nei contenitori dei consumatori a costi non superiori o a condizioni meno favorevoli rispetto all'alternativa dell'imballaggio monouso;
- informare i consumatori finali, presso il punto vendita, della disponibilità di un'opzione ricaricabile

Offerta di riuso

- Entro il \pm 2028, i distributori finali che utilizzano imballaggi per l'asporto di bevande fredde o calde o di alimenti pronti nel settore HORECA devono fornire un'opzione riutilizzabile.
- Il requisito prevede l'obbligo di:
- offrire la merce in formato riutilizzabile a costi non superiori o a condizioni meno favorevoli rispetto all'alternativa monouso;
- informare i consumatori finali presso il punto vendita della disponibilità di un'opzione riutilizzabile
- A partire dal 2030, gli operatori economici dovranno sforzarsi di offrire il 10% dei prodotti in formato riutilizzabile